

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 1218 11/10/2019

Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

DITTA SOC. AGR. FORONI S.S. - IMPIANTO IN MANTOVA IN VIA RISMONDO N.9/A. ATTO DIRIGENZIALE N.PD/38 DEL 14/01/14 DI CONFERMA PROVVEDIMENTO N.21/265 DEL 22/10/2012 E AUTORIZZAZIONE ORA PER ALLORA, PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI. MODIFICHE NON SOSTANZIALI E CONTESTUALE DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA - EX ART.14, C.2, LEGGE N.241/1990 E S.M.I.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

DECISIONE

Sono autorizzate modifiche non sostanziali all'impianto di cui all'Atto del Dirigente n.PD/38 del 14/01/2014, di conferma del provvedimento n.21/265 del 22/10/2012 e autorizzazione ora per allora, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, rilasciata alla Ditta SOC. AGRICOLA FORONI S.S. con sede legale in Mantova – Via Rismondo n.9 e impianto in Mantova – Via Rismondo n.9/A.

Il presente atto costituisce anche determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art.14, c.2, della Legge n.241/1990 e s.m.i.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'esito della Conferenza di Servizi svolta in forma semplificata e in modalità asincrona, ha sancito i presupposti di fatto e di diritto previsti dall'ordinamento per l'adozione della presente determinazione di conclusione dei lavori e ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui si tratta.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Sig. Foroni Mauro in qualità di legale rappresentante della Ditta SOC. AGRICOLA FORONI S.S., ha compilato nella piattaforma regionale MUTA in data 11/10/18 - pratica FER AU "FERA 93436" - una richiesta di modifiche non sostanziali all'impianto autorizzato, in atti provinciali prot.n.41512 del 11/10/18.

Tale documentazione, è stata perfezionata con precisazioni e chiarimenti, pervenuti via PEC, in atti provinciali prot.n.33059 del 03/06/2019; con tale documentazione, la Ditta comunica anche di rinunciare all'utilizzo dei sottoprodotti di origine animale (SOA) di Cat.3.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.118 del 19/05/2016 "*Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'art.281, comma 5, del Decreto Legislativo n.152 del 2006*", con il presente atto si provvede all'aggiornamento dei limiti emissivi del cogeneratore.

L'impianto è in esercizio e con il presente provvedimento non vengono modificate la produzione di energia - potenza elettrica pari a 635 kWe, la potenza termica nominale complessiva pari a 1.589 kWt e la parte impiantistica.

La Provincia di Mantova, in qualità di Autorità Competente procede, in base all'istruttoria tecnica, a concedere le autorizzazioni con gli atti conseguenti, nel termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza; tali termini sono sospesi in caso di richiesta di integrazioni e chiarimenti.

ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento, considerate tali modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art.5 del D.L.vo n.28 del 03/03/11, ai fini dell'emissione del provvedimento autorizzativo di recepimento delle modifiche proposte, con nota trasmessa via PEC,

prot.n.38648 del 26/06/19, ha avviato, ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. e della L.n.241/90 e s.m.i., il procedimento relativo alle modifiche non sostanziali all'autorizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui si tratta e convocato la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, comunicando alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento che:

*“- entro il termine perentorio di 15 giorni possono richiedere, ai sensi comma 7 dell'art.2 della L.n.241/90 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- entro il termine perentorio di 45 giorni,.....devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza”.*

Pertanto, i termini perentori entro i quali le Amministrazioni coinvolte dovevano:

- richiedere integrazioni o chiarimenti è decorso il 11/07/2019;
- rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 10/08/2019.

Entro il termine di cui sopra, sono state acquisite le note:

- dell'ARPA di Mantova, pervenuta via PEC in atti provinciali prot.n.40257 del 04/07/2019, non riferita specificatamente all'impianto di cui si tratta, come riportato nella nota della Provincia di Mantova prot.n.44547 del 25/07/2019;
- del Parco del Mincio, pervenuta via PEC in atti provinciali prot.n.46227 del 02/08/2019, con la quale *“si ritiene non necessario sottoporre l'intervento a valutazione di incidenza...”*;
- del Comune di Mantova, in atti provinciali prot.n.47575 del 08/08/2019, con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni.

Inoltre, in data 28/08/2019, è pervenuta via PEC, dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova la nota prot.n.0009893 del 27/08/2019, in atti provinciali prot.n.50531, con la quale è stata trasmessa l'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio.

Le modifiche non sostanziali richieste dalla Ditta sono finalizzate:

- alla modifica del piano di alimentazione dell'impianto;
- alla realizzazione di una nuova struttura coperta per il deposito di sottoprodotti.

1) Modifica del piano di alimentazione

La modifica prevede l'aumento dell'utilizzo dei reflui zootecnici, la riduzione dei prodotti colturali e l'introduzione di sottoprodotti dalla lavorazione meccanica di prodotti agro-alimentari.

La Ditta presenta la composizione media della ricetta di alimentazione come di seguito:

- reflui zootecnici (letame e liquame bovino, ecc.) 9.673 ton/anno
 - prodotti colturali (insilato di mais, triticale, ecc.) 7.848 ton/anno
 - sottoprodotti da lavorazione meccanica di
prodotti agro-alimentari (farinette di cereali, ecc.) 730 ton/anno
- totale 18.251 ton/anno

passando da 19.694 t/anno (di cui 14.219 t/a di reflui zootecnici e biomassa vegetale e 5.475 t/a di acque e percolati di ricircolo) ad un totale di 18.251 t/a (eliminando acqua e percolato di ricircolo).

La Ditta dichiara che i sottoprodotti inseriti nell'impianto, rientrano nella qualifica di *“Sottoprodotti”* ai sensi della normativa vigente in materia - art.184 bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., e la fornitura è garantita da contratti stipulati con ditte dell'agro-industria, nel rispetto delle condizioni previste al comma 1 del medesimo articolo, al fine di garantire la tracciabilità della biomassa.

La modifica dell'alimentazione dell'impianto, comporta una maggiore produzione di digestato (da 11.266 t/a a 14.513 t/a); la Ditta ha aumentato la disponibilità di terreni limitrofi all'impianto di biogas, sui quali la distribuzione del digestato può avvenire anche mediante condutture.

La Ditta ha migliorato l'impatto sulla viabilità esterna all'impianto in quanto ha realizzato nel 2015, lo stradello interno, al fine di evitare, in alcuni periodi dell'anno, il passaggio dei mezzi nella zona abitata.

2) Struttura coperta per il deposito di sottoprodotti

I sottoprodotti sfarinati verranno scaricati temporaneamente in una zona dedicata, costituita da una nuova tettoia prefabbricata, situata nei pressi della tramoggia.

La struttura poggia su una pavimentazione industriale (dimensioni mt.10,40 x mt.24,85) ed è costituita da una tettoia in acciaio delle dimensioni di mt.10,40 x 17 mt, altezza massima mt.6, sorretta da pilastri in acciaio inzancati in un muretto in c.a. disposto su tre lati, avente altezza di mt.3.

L'area dedicata allo stoccaggio dei sottoprodotti è rappresentata nella planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le modifiche di cui sopra, non comportano variazioni impiantistiche, né del sistema di gestione delle acque e dei colaticci e non comporta la modifica quali-quantitativa del combustibile (biogas), delle emissioni acustiche e delle emissioni derivanti dal cogeneratore.

Inoltre:

- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.118 del 19/05/2016 "*Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'art.281, comma 5, del Decreto Legislativo n.152 del 2006*", con il presente atto si provvede anche ad aggiornare i limiti emissivi del cogeneratore, riportati nell'Allegato Tecnico A, cap. "**EMISSIONI IN ATMOSFERA**", parte integrante e sostanziale dell'Atto Dirigenziale n.PD/38 del 14/01/14, sostituendoli con i nuovi valori, previsti anche dalla Regione Lombardia con D.G.R. n.3934 del 06/08/2012;

- in applicazione ai disposti emanati dalla Regione Lombardia, con la Circolare in atti provinciali prot.n.30831 del 01/07/14, la Ditta dovrà provvedere ad inviare un cronoprogramma dei lavori per l'installazione di una copertura con struttura permanente, rigida, flessibile o flottante sulle vasche di stoccaggio finale del digestato.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

Il presente atto costituisce anche determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'ex art.14, c.2, della Legge n.241/1990 e s.m.i., svoltasi in forma semplificata e in modalità asincrona, come previsto dall'art.14-bis, comma 5, della citata Legge, indetta e svolta come chiaramente specificato nelle premesse di cui sopra, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, per il rilascio alla Ditta SOC. AGRICOLA FORONI S.S., con sede legale in Mantova in Via Rismondo n.9 e impianto in Mantova – Via Rismondo n.9/A, delle modifiche non sostanziali all'impianto di cui all'Atto del Dirigente n.PD/38 del 14/01/2014, di conferma del provvedimento n.21/265 del 22/10/2012 e autorizzazione ora per allora.

Il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 130 giorni in relazione alla carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico di lavoro per le attività assegnate.

Si dà atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d'Area, che adotta il provvedimento finale, al Responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012).

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
 - la Legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
 - il D.L.vo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
 - il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
 - il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
 - il D.M. 6 luglio 2012;
 - il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.118 del 19/05/2016;
 - la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).....":
- il provvedimento del Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, prot.n.30276 del 20/05/2019, di attribuzione dell'incarico nella posizione organizzativa denominata "Servizio Inquinamento e Rifiuti - SIN - AIA";
 - acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento Dott. Giampaolo Galeazzi per le modifiche non sostanziali all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

adotta la **DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA** della Conferenza di Servizi decisoria ex art.14, c.2, della Legge n.241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e in modalità asincrona, come previsto dall'art.14-bis, comma 5, della citata Legge, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, finalizzata al positivo accoglimento della richiesta della Ditta SOC. AGRICOLA FORONI S.S., di modifiche non sostanziali all'impianto di produzione di energia elettrica da FER di cui all'Atto del Dirigente n.PD/38 del 14/01/2014, di conferma del provvedimento n.21/265 del 22/10/2012 e autorizzazione ora per allora e contestualmente,

AUTORIZZA

la Ditta SOC. AGRICOLA FORONI S.S., con sede legale in Mantova in Via Rismondo n.9, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo n.387/2003 e s.m.i., alle modifiche non sostanziali in corso d'esercizio all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in Mantova in Via Rismondo n.9/A, autorizzato con Atto del Dirigente n.PD/38 del

14/01/2014, di conferma del provvedimento n.21/265 del 22/10/2012 e autorizzazione ora per allora, come dettagliate nel capitolo sotto riportato, che integra e sostituisce alcune parti dell'Allegato Tecnico A, come modificato dall'Allegato Tecnico A1, entrambi allegati all'Atto n.PD/38 del 14/01/2014.

Descrizione delle modifiche non sostanziali

Con il presente atto vengono approvate modifiche non sostanziali all'impianto di cui si tratta, relative:

1) alla modifica del piano di alimentazione (che passa da 19.694 t/anno a 18.251 t/anno) mediante l'aumento dell'utilizzo dei reflui zootecnici, la riduzione dei prodotti colturali e l'introduzione di 730 t/anno di sottoprodotti dalla lavorazione meccanica di prodotti agro-alimentari, quali lavorazione dei cereali e risone (farine varie, lolla e pula di cereali, crusche di cereali, tritello, farinaccio, farinetta, ecc.), della pasta, del pomodoro, degli ortaggi e frutta, ecc. rientranti nella qualifica di sottoprodotti ai sensi della normativa vigente in materia - art.184 bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., garantita da contratti di fornitura con l'agro-industria, nel rispetto delle condizioni previste al comma 1 del medesimo articolo.

Con il presente atto, si autorizza l'alimentazione dell'impianto di biogas con le seguenti biomasse:

Biomassa	Quantità t/a
- reflui zootecnici (letame e liquame bovino, ecc.)	9.673 ton/anno
- prodotti colturali (insilato di mais, triticale, ecc.)	7.848 ton/anno
- sottoprodotti da lavorazione meccanica di prodotti agro-alimentari (farinette di cereali, ecc.)	730 ton/anno
totale	18.251 ton/anno.

La tabella di cui sopra, sostituisce la ricetta di alimentazione dell'impianto di biogas riportata nel Capitolo "Descrizione dell'impianto e del processo" dell'Allegato Tecnico A dell'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.PD/38 del 14/01/2014.

Durante tutte le fasi di movimentazione delle biomasse devono essere adottate precauzioni al fine di evitare imbrattamenti sui piazzali e altre emissioni di carattere polverulento ed odorigeno.

La modifica dell'alimentazione dell'impianto, comporta una maggiore produzione di digestato (da 11.266 t/a a 14.513 t/a) per il quale la Ditta ha aumentato la disponibilità di terreni limitrofi all'impianto di biogas;

2) alla realizzazione di una struttura coperta per il deposito dei sottoprodotti (in particolare sfarinati), costituita da una tettoia prefabbricata, situata nei pressi della tramoggia, al fine di facilitare il caricamento della biomassa nella tramoggia stessa.

La struttura poggia su una pavimentazione industriale (dimensioni mt.10,40 x mt.24,85) ed è costituita da una tettoia in acciaio delle dimensioni di mt.10,40 x 17 mt, altezza massima mt.6, sorretta da pilastri in acciaio inzancati in un muretto in c.a. disposto su tre lati, avente altezza di mt.3.

L'area dedicata allo stoccaggio dei sottoprodotti è rappresentata nella planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) alla sostituzione dei limiti emissivi: a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.118 del 19/05/2016 "Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'art.281, comma 5,

del Decreto Legislativo n.152 del 2006” e come previsto anche dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n.3934 del 06/08/2012, si provvede ad aggiornare i limiti emissivi del cogeneratore, che sostituiscono quelli riportati nell’Allegato Tecnico A, cap. “*EMISSIONI IN ATMOSFERA*”, parte integrante e sostanziale dell’Atto Dirigenziale n.PD/38 del 14/01/14.

Pertanto il cap. “*EMISSIONI IN ATMOSFERA*” è così sostituito:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni del cogeneratore devono rispettare i valori limiti previsti dalla D.G.R. n.3934 del 06/08/2012 della Regione Lombardia, al capitolo 7.3 “*Motori*” a biogas, e precisamente:

Inquinanti	Limite Emissione motore mg/Nm ³
NO _x (espressi come NO ₂)	400
NH ₃ (in caso di utilizzo di sistemi di abbattimento ad urea/ammoniaca)	5
CO	250
SO ₂	150
COT (esclusi i metanici)	100
POLVERI	10
HF	2
HCl	5

I valori limite si intendono rispettati se il biogas al momento dell’alimentazione risponde ai seguenti requisiti chimico fisici:

- Zolfo ridotto (come H₂S) < 0.1% v/v
- Cloro < 50 mg/Nmc)

Per i composti metanici (CH₄) gli stessi dovranno essere sottoposti ad un controllo conoscitivo eseguito alla messa a regime dell’impianto e periodicamente con frequenza semestrale (valore emissioni espresso in mgC/Nm³ al 5% di O₂).

Tali valori limite di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi secchi pari al 5% in volume e intesi come valori medi orari e applicati durante il normale funzionamento dell’impianto con esclusione dei periodi di avviamento/spegnimento, anomalie e guasti.

Oltre ai valori di cui sopra, il protocollo analitico dovrà comprendere anche le misure di portata, temperatura ed umidità dell’effluente gassoso emesso.

Prescrizioni:

- in applicazione ai disposti emanati dalla Regione Lombardia, con la Circolare in atti provinciali prot.n.30831 del 01/07/14, la Ditta, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve inviare alla Provincia di Mantova, al Comune di Mantova, all’ARPA di Mantova e all’A.T.S. Val Padana di Mantova un cronoprogramma dei lavori per l’installazione di una copertura con struttura permanente, rigida, flessibile o flottante sulle vasche di stoccaggio finale del digestato;
- nel caso di ritiro di reflui zootecnici costituiti da pollina, la Ditta dovrà inviare alla Provincia di Mantova, al Comune di Mantova, all’ARPA di Mantova e all’A.T.S. Val Padana di Mantova specifica comunicazione, almeno 30 giorni prima, indicando la provenienza, la quantità, la modalità di conferimento, di deposito, di alimentazione all’impianto e tutte le modalità operative attuate al fine di evitare eventuali problematiche ambientali;
- per le emissioni a carattere odorigeno e in generale per gli episodi di molestia

olfattiva, segnalati dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, la Ditta dovrà concordare con le Autorità competenti, il percorso per la soluzione del problema riscontrato (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulle materie prime o sui sistemi di gestione ambientali adottati dalla Ditta), anche conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n.IX/3018 del 15/02/12;

- sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto Dirigenziale n.PD/38 del 14/01/2014, di conferma del provvedimento n.21/265 del 22/10/2012 e autorizzazione ora per allora, non modificate o in contrasto con i contenuti del presente provvedimento.

Il presente provvedimento:

- esplica gli effetti di autorizzazione alla costruzione in rapporto alle opere, per quanto attiene all'aspetto edilizio, del Comune di Mantova; la Ditta dovrà comunicare l'inizio lavori agli Enti preposti al controllo (Provincia di Mantova, A.R.P.A. di Mantova, A.S.L. di Mantova e Comune di Mantova);
- non esplica invece gli effetti autorizzativi relativi alle terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n.120.

La presente autorizzazione viene notificata alla Ditta SOC. AGRICOLA FORONI S.S. e inviata all'A.R.P.A. di Mantova, all'A.T.S. Val Padana di Mantova, al Comune di Mantova, al Comune di Roncoferraro, al Parco del Mincio, al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Cremona, Lodi e Mantova, al Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, all'E-Distribuzione S.p.A. e al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lombardia.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 11/10/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA

(Dr. Giovanni Urbani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni